

N. 3404/2014 R.G.N.R.

N. 478/2016 R.G.Trib.

N. _____ Reg. Sent.

Data del deposito

Data di irrevocabilita'

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Mod. 3 ASG

Redatta scheda il



TRIBUNALE DI VERCELLI

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. C. Beconi

alla pubblica udienza del **24.5.2017** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

J* A*****, nato a **** il **** , ivi residente in ****

-assente-

C* S*****, nato a *** il **** , ivi residente in ****

-assente-

Entrambi difesi di fiducia dagli **Avv.ti Gianluca Vitale e Laura Martinelli** del Foro di Torino.

IMPUTATI

del reato di cui all'art. 110 c.p., e art. 1 del D.L. 26.4.1993, nr. 122 coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, nr. 205 perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate appendevano nottetempo, al cancello della Sinagoga Ebraica di Vercelli, un lenzuolo riportante scritta discriminatoria etnica religiosa quale: "STOPBOMBINGGAZA ISRAELE ASSASINI FREE PALESTINE".

Commesso in Vercelli in data 18.7.2014

Solo per J***A*** Recidiva ex art. 99 c.p.

Procedimento in cui è costituita parte civile:

Comunità Ebraica di Vercelli, Biella, Novara e Verbano Cusio Ossola, in persona del legale rappresentante **B*** T*** R*****, residente a *****

Assistita dall'Avv. **Tommaso Levi** del foro di Torino.

Conclusioni delle parti

Il Pm chiede condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, concesse le attenuanti generiche.

La Pc deposita conclusioni e nota spese.

La difesa per chiede assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine generiche e minimo della pena.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto di citazione diretta regolarmente notificato, J*** A*** e C*** S*** erano chiamati in giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

All'udienza dibattimentale gli imputati erano presenti e si costituiva parte civile la Comunità Ebraica di Vercelli, Biella, Novara e Verbano Cusio Ossola, in persona del legale rappresentante B*** T*** R***.

Dopo l'ammissione delle prove richieste, J*** rendeva una dichiarazione spontanea, cui C*** dichiarava di associarsi. Erano poi sentiti, in qualità di testimoni, per l'accusa, B*** T*** R*** e il Sovr. N*** C*** e, per la difesa, R*** M***A***, S*** C***, C*** S***, G*** G***, S*** P***, H*** A***, S*** A***, J*** N*** e F*** G***; si svolgeva altresì all'esame di J*** e C*** dichiarava di condividere pienamente le risposte date.

Si procedeva dunque alla discussione finale e le parti formulavano le conclusioni sopra riportate.

La sussistenza del fatto storico descritto nell'imputazione è risultata assolutamente pacifica ed incontestata. Segnatamente dalle testimonianze dei testi dell'accusa è emerso che, la mattina del 18 luglio 2014, veniva trovato appeso alla cancellata esterna della sinagoga di Vercelli un drappo con scritto "STOP BOMBING GAZA ISRAELE ASSASINI FREE PALESTINE". Immediatamente veniva avvisata la presidente della Comunità Ebraica di Vercelli, B*** T*** R*** che autorizzava la rimozione. Gli operanti, intervenuti sul posto, acquisivano le immagini di videosorveglianza

registrate sia dalle telecamere montate sull'edificio che da quella del Comune situata nella via; vedevano così che, nella notte precedente, intorno alle 2.00, due ragazzi avevano legato il drappo al cancello, mentre una terza persona di sesso femminile li filmava con il cellulare.

I due autori del gesto, che avevano il volto scoperto, venivano subito riconosciuti come J*** A*** e C*** S***, già noti al personale della Questura come attivisti esponenti dell'area "antagonista di sinistra", frequentanti il centro sociale "Il Mattone Rosso" (cfr. dichiarazione Sovr. N***).

Gli imputati hanno confermato di essere gli autori del fatto. Segnatamente l'istruttoria si è aperta con la lettura, da parte di J***, di una dichiarazione, a nome di entrambi, in cui essi spiegavano di aver voluto protestare contro i continui bombardamenti, anche ai danni della popolazione civile inerme, che lo stato di Israele stava attuando a Gaza in quel periodo e sensibilizzare l'opinione pubblica vercellese sul punto. Sottolineavano poi che il loro gesto non aveva nulla a che vedere con il razzismo, essendo rivolto esclusivamente al governo israeliano, e si scusavano con chi avesse frainteso il loro messaggio.

Interpellato, nel corso del suo esame, sulla ragione per cui fosse stata scelta la cancellata esterna della sinagoga, J*** ha spiegato che il motivo era sia pratico, non essendovi altri cancelli in centro città dove poter legare agevolmente un drappo, che simbolico, trattandosi della zona in cui sorgeva l'antico ghetto ebraico; in particolare creando una sorta di parallelismo tra i bombardamenti a Gaza ed i soprusi subiti dal popolo ebraico, si voleva spronare la relativa comunità a prendere posizione su quanto stava accadendo in quei giorni. Inoltre l'inevitabile risonanza che la vicenda avrebbe avuto, avrebbe contribuito alla diffusione del loro messaggio ("devi cercare di far parlare di te se vuoi che la notizia prenda piede" pag. 28 trascr.).

Il predetto imputato ha inoltre affermato di aver organizzato insieme ad altri una manifestazione in piazza Cavour a Vercelli, qualche giorno dopo il fatto, sempre a sostegno della popolazione di Gaza, in cui egli, parlando al megafono, aveva anche colto l'occasione per chiarire di non essere antisemita e che quel messaggio era stato travisato. In tale sede, come emerge anche dalla foto in atti, era stato esposto un striscione dello stesso tenore di quello in imputazione recante la scritta "#STOP BOMBING GAZA SIONISTI ASSASINI FREE PALESTINE".

J*** ha poi sottolineato di aver sempre contrastato ogni forma di razzismo contro il popolo ebraico, anche attraverso iniziative concrete, precisando di non aver mai cambiato idea sul punto. In particolare, ai tempi della scuola, aveva organizzato assemblee sulla tragedia dell'Olocausto, aveva partecipato a numerose manifestazioni in occasione del 25 aprile nonché ad un presidio vicino ad un circolo di estrema destra dove era in corso un'iniziativa sull'attualità della rivoluzione hitleriana.

Tali circostanze sono state confermate dall'operante che, come visto, già da prima conosceva gli odierni imputati proprio per il loro ruolo di attivisti, e dai testi a difesa S***, C*** e S*** che, a vario titolo conoscevano i predetti e il centro sociale "Il Mattone Rosso". Questi ultimi, unitamente a G*** e J***, hanno dichiarato di essere stati altresì presenti alla citata manifestazione organizzata in piazza Cavour, sottolineando che alla stessa avevano partecipato solo pacifisti che chiedevano la fine dei bombardamenti a Gaza e non veniva pronunciata alcuna frase antisemita.

I testi R***, S*** e H*** hanno poi riferito sulla situazione a Gaza nel luglio del 2014, precisando che era in corso la cosiddetta "Operazione Margine Protettivo" ad opera dell'esercito israeliano che aveva provocato circa 2400 morti, anche tra la popolazione civile, tra cui centinaia di bambini. In particolare il primo, operatore umanitario, ha raccontato che, il 17 luglio 2014, era stato distrutto un centro di accoglienza italiano a Gaza che ospitava donne e bambini. Tutti i testi in questione hanno precisato che le relative notizie venivano tempestivamente diffuse al pubblico.

L'istruttoria ha altresì toccato il più generale tema della differenza tra antisionismo ed

antisemitismo; segnatamente è stata affermata sia l'esistenza di posizioni contrarie allo stato di Israele tra gli stessi ebrei, sia, per contro, la strumentalizzazione, in taluni contesti, della critica allo stato predetto per la promozione di slogan antisemiti (cfr. dichiarazioni testi B*** e H***).

Così sintetizzate le risultanze dibattimentali, occorre affrontare la questione, squisitamente giuridica, relativa alla qualificazione della condotta accertata.

A tal fine è necessario innanzitutto chiarire che la norma da analizzare, erroneamente identificata nel capo di imputazione, che fa riferimento ad uno dei decreti di modifica della stessa, peraltro superato da un successivo intervento legislativo, è l'art. 3 della legge n. 654 del 1975. Esso prevede due distinte ipotesi sanzionatorie: la prima (lett. a) per "chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", la seconda e più grave (lett. b) per "chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Pur mancando, nella contestazione, il riferimento ad una delle due lettere appena elencate, si ritiene che, non essendo menzionata alcuna violenza o istigazione alla stessa, il riferimento debba intendersi alla lett. a).

La norma in questione è stata introdotta in ratifica della Convenzione Internazionale di New York del 7 marzo 1966 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, con cui gli stati firmatari si impegnano a sanzionare "ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica" (art. 4).

In tale prospettiva la Suprema Corte ha affermato che l'interesse tutelato dalla norma è la dignità umana e che, pertanto, la "discriminazione per motivi razziali è quella fondata sulla qualità personale del soggetto (zingaro, nero, ebreo..) non - invece - sui suoi comportamenti, essendo la discriminazione per l'altrui diversità cosa diversa dalla discriminazione per l'altrui criminalità" (Sez. 3, n. 36906 del 23/06/2015 - dep. 14/09/2015, Salme', Rv. 26437601).

Inoltre un ragionevole bilanciamento del richiamato principio di pari dignità, tutelato dall'art. 3 Cost., con quello di libertà di manifestazione del pensiero, espresso nell'art. 21 Cost., impone un accertamento della concreta pericolosità del fatto, attraverso una valutazione complessiva, anche alla luce del contesto in cui lo stesso è avvenuto (in applicazione di tale principio, la Corte, nella pronuncia citata, ha ritenuto estranea alla previsione incriminatrice l'attività di diffusione, nel corso di una competizione elettorale, di un volantino che recava la scritta "basta usurai-basta stranieri" e raffigurava soggetti appartenenti a plurime etnie, razze e nazionalità nel compimento di attività delittuose).

Esaminando il fatto in questione alla luce di tali principi, si osserva che lo striscione affisso dagli imputati non solo non contiene alcun riferimento al popolo ebraico, ma nemmeno esprime un messaggio razzista o discriminatorio, nel senso sopra precisato, nei confronti del popolo israeliano, facendo invece espresso riferimento una specifica condotta (il bombardamento su Gaza) chiaramente riconducibile non agli Israeliani in quanto etnia ma allo stato ed alla sua politica.

In tale prospettiva a nulla rileva né la confusione fra ebrei ed israeliani (peraltro difficile per una persona di media cultura) che, secondo quanto sostenuto dal pubblico ministero e dalla parte civile, sarebbe stata creata proprio dall'affissione della frase su un luogo di culto ebraico, né il fatto che la critica ad Israele sia, a volte, utilizzata per diffondere idee antisemite, poiché tale non è il messaggio in questione.

Non pare dunque pertinente il riferimento operato dalla parte civile a Cass. Sez. 1, n. 42727 del 22/05/2015 - dep. 23/10/2015, Valandro, Rv. 26485401 in quanto, in quel caso, tra l'altro rientrante

nella diversa fattispecie di cui alla lett. b del citato art. 3, oltre all'improprio accostamento del commento, su uno stupro perpetrato da un africano, alla fotografia di un Ministro della Repubblica, vi era stato un esplicito attacco nei confronti dello stesso con incitamento a commettere a suoi danni atti di violenza, solo in ragione della sua origine etnica.

Nulla di tutto ciò avviene nel caso di specie in cui, nonostante l'inopportuna strumentalizzazione della sinagoga per veicolare un messaggio politico di critica allo stato di Israele, non vi è alcun attacco ad un'etnia o ad una religione, né pertanto la condotta può aver determinato il concreto pericolo comportamenti discriminatori richiesto dalla Cassazione.

Tale conclusione non è alcun modo inficiata dagli estratti di commenti pubblicati in rete, prodotti dalla parte civile all'odierna udienza che, secondo quanto sostenuto dalla stessa, proverebbero l'effettiva concretizzazione del pericolo sopraddetto. Infatti sia dalle date (17 dicembre 2016 e 27 gennaio 2017, sempre di poco susseguenti alle celebrazioni delle udienze da parte di questo giudice) che dalla collocazione e dal contenuto degli stessi, si evince che le espressioni, questa volta sì, gravemente antisemite ivi contenute non sono una conseguenza dell'azione degli imputati ma della celebrazione del presente processo nei loro confronti (oltre alle critiche al popolo ebraico compare, tra l'altro, anche un commento sui magistrati italiani).

Del resto la stessa teste B*** T***, nelle prime risposte date alle domande del pubblico ministero, ha definito la condotta degli imputati come "oltraggio ad un tempio", "un luogo di culto ebraico che nulla ha a che vedere con l'ideologia politica" (pag. 6 trascr.), mostrando così una comprensibile amarezza, più per la violazione e la strumentalizzazione della sinagoga, che per un preteso effetto discriminatorio contro gli ebrei in generale.

La precisa contestualizzazione del comportamento criminalizzato dagli autori dello scritto, riferito espressamente ai bombardamenti di Israele, porta peraltro anche escludere, nonostante l'affissione in un luogo di culto, che vi sia un'offesa all'onore del popolo ebraico. In tale prospettiva la condotta potrebbe al più essere qualificata, previa approfondita valutazione della sua antigiusuridicità in rapporto al diritto di critica, come diffamazione nei confronti dello stato di Israele; nessuna querela è stata tuttavia sporta da un rappresentante dello stesso.

Nemmeno si ritiene applicabile la fattispecie di "offesa ad una confessione religiosa mediante danneggiamento di cose" di cui all'art. 404 c. 2 c.p., posto che, in tal caso, l'offesa è insita nella condotta che deve pertanto concretizzarsi, quantomeno, in un imbrattamento della cosa oggetto di culto. Tale non è, anche secondo la definizione data dalla giurisprudenza, la mera affissione di un drappo legandone le estremità ad un cancello (si veda Sez. 2, n. 845 del 19/12/2012 - dep. 09/01/2013, De Carlo e altri, Rv. 25405301, in cui, in un caso di affissione di manifesti, la condotta di imbrattamento è stata ritenuta sulla base dell'utilizzo della colla che aveva imbrattato la superficie del monumento in questione).

Deve dunque concludersi che la condotta di J*** e C***, pur se certamente censurabile e sanzionabile dal punto di vista amministrativo ai sensi degli artt. 17 bis c. 3 e 113 c. 5 T.U.L.P.S., non integra alcuna fattispecie di reato.

Pertanto entrambi devono essere assolti per insussistenza del fatto

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

J*** A*** e C*** S*** del reato a loro ascritto perchè il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Vercelli, 24.5.2017

Il giudice
D.ssa Claudia Beconi